



## IL TRIBUNALE DI IMPERIA

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Silvana Oronzo	- Presidente -
Dott. Maria Teresa De Sanctis	- Giudice rel.est.
Dott. Martina Badano	- Giudice -

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

-----

**Letto** il ricorso con cui la Negro F.lli - Costruzioni Generali S.p.A., con sede in Taggia, Loc. Arma (Imperia), Via Paolo Boselli n. 40, (C.F. e P.IVA 00124540089), ha proposto domanda *ex art.* 161, comma 6, l.f., chiedendo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo previa fissazione del termine previsto dall'art. 161, comma 6, l.f. al fine di consentire alla società il deposito della proposta di concordato completa del piano e della documentazione indicata dall'art. 161, 2 e 3 comma, l.f.;

**Preso atto** che la ricorrente ha sede legale nel circondario di questo Tribunale e che non sussistono, allo stato, elementi per ritenere che la "sede principale" dell'impresa sia allocata in diverso circondario;

**Verificato** l'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art.161, 6° comma, l.f. e segnatamente dei bilanci di esercizio dell'anno 2016, 2017 e 2018 e dell'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**Rilevato** che è stata prodotta la deliberazione del consiglio di amministrazione della società per la presentazione della domanda di concordato preventivo datata 7.9.2019 ed osservato, quanto alla verifica del rispetto delle formalità previste dall'art.152, 2° e 3° comma, l.f., che non risultando, allo stato, documentata la redazione notarile del verbale e la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione al registro delle imprese della deliberazione *ex art.* 152 l.f. (la visura camerale in atti non reca detta iscrizione), la società dovrà provvedervi nel termine sotto indicato;

**Preso atto** della dichiarazione della ricorrente che nessuna istanza di ammissione a procedure concorsuali o richiesta di omologa *ex art.* 182-bis L.F., (cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti) è stata depositata dalla società nei due anni precedenti;

**Considerato** che dalla situazione economico-patrimoniale allegata in atti si evince la sussistenza del presupposto soggettivo (c.d. di fallibilità) e la ricorrenza di uno stato di crisi di liquidità, atteso che sebbene il patrimonio netto sia positivo (pari ad € 6.651.877,00 nell'esercizio 2018), per effetto della situazione di indebitamento l'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni significative in



funzione dei mezzi propri dell'impresa: l'esposizione debitoria ammonta al 31.12.2018 ad € 30.757.785,00, di cui la quota maggiore è composta da indebitamento bancario, per il cui soddisfacimento la società ha rappresentato la necessità di addivenire alla liquidazione di taluni immobili, già destinati alla vendita secondo il piano attestato di risanamento adottato dalla società e successivamente abbandonato, valutati anche nell'ottica del ricorso alla presente procedura di concordato preventivo, secondo criteri di valutazione ispirati al valore di realizzo dell'attivo (per un valore iscritto in bilancio al 31.12.18 di € 10.017,589);

che la Negro F.lli S.p.A. è società che opera nel settore dell'edilizia privata residenziale e commerciale e delle opere pubbliche;

che dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 emerge lo stato di tensione economico-finanziaria in cui versa la società, che si è manifestato con la chiusura in perdita dell'esercizio 2016 (- € 1.901.670), 2017 (- € 91.769,70) e 2018 (- € 1.441.026); che a determinare l'anzidetto risultato negativo di gestione, sebbene non vi sia stato azzeramento del capitale sociale ed il patrimonio netto sia rimasto positivo, avrebbero concorso il calo del fatturato a fronte della crisi del settore e, come evidenziato dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione al bilancio 2016, la svalutazione delle rimanenze (degli immobili finiti o in corso di realizzazione) operata dalla società, la quale si è attenuta nella redazione del bilancio 2016 a criteri ispirati al minore tra il costo specificamente sostenuto ed il valore di mercato, desunto da perizia valutativa, sicchè il riallineamento ai valori di mercato ha comportato nel bilancio chiuso al 31.12.16 una minore valutazione di circa 481 mila euro; a determinare il risultato negativo della gestione nel bilancio al 31.12.2018 (- € 1.441.026) ha concorso la variazione dei lavori in corso su ordinazione (- € 891.175);

**ravvisata** pertanto la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

**Considerata** la situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione prodotta si ritiene opportuno disporre la nomina del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013;

**Ritenuto** che in ragione della particolare natura del procedimento è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed, in particolare, di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale;

**Ritenuto** opportuno concedere termine di 120 giorni per la presentazione della proposta di concordato pieno e ritenuto che detto termine è soggetto alla sospensione feriale, non risultando allo stato pendenti istanze di fallimento;

**Rilevato** che l'art. 33 del D.L. 22/6/2012, conv. dalla l. 7/8/2012 n. 134, modificando tra l'altro l'art. 161 l.f. ha introdotto la possibilità di posticipare la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 ad un momento successivo rispetto al deposito del



ricorso “entro un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi”; **considerato** che tale modalità di presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. domanda prenotativa) costituisce un’alternativa rispetto all’ordinario deposito simultaneo, sicchè il termine sopra indicato non può che decorrere dal deposito del ricorso, giacchè in caso contrario il termine stesso verrebbe ingiustificatamente esteso in relazione alla data di emissione del provvedimento del Tribunale;

**ritenuto** di conseguenza che il termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione decorre dal 3 luglio 2019;

### P Q M

Visto l’art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. ASSEGNA termine alla società ricorrente di 120 giorni, decorrenti dal deposito del ricorso (3.7.2019) e dunque termine sino al **2.12.2019**, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell’art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall’articolo 182-bis, primo comma l.f.;

2. NOMINA Commissario Giudiziale il dott. Alberto Bertani, con studio in Corso Mombello n.60, Sanremo, il quale dovrà vigilare sull’attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, acquisendo dalla ricorrente entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto prova documentale del verbale notarile della deliberazione ex art.152 l.f. e della richiesta di iscrizione al registro delle imprese e successivamente (in caso di deposito del piano e della proposta) fino all’eventuale decreto di ammissione, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati, nonché esprimere i pareri richiesti sulle istanze eventualmente presentate;

3. Stabilisce fondo spese di € 20.000,00 di cui la metà dovrà essere depositata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto e la restante metà su richiesta del Commissario Giudiziale;

Dispone che la ricorrente entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto provveda all’invio al Commissario Giudiziale della documentazione di cui al punto 2 che precede.

Dispone che la ricorrente depositi con periodicità mensile a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, trasmettendone altresì copia al commissario giudiziale per i compiti di vigilanza:

- una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria aggiornata dell’impresa, nella quale sia descritta la situazione patrimoniale della società e siano registrate tutte le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso, con l’indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di



magazzino; tale relazione sarà pubblicata nel registro delle imprese a cura della Cancelleria entro il giorno successivo;

- una relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nella quale siano indicati gli incarichi conferiti in vista dello stesso e i compensi eventualmente corrisposti o da corrispondere, nonché una relazione sulla gestione corrente, anche finanziaria, con allegazione di elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio;

- gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla società ricorrente (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;

#### 4. SEGNALA:

a) che non possono essere compiuti fino all'eventuale decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.f. atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato per nessun motivo;

c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;

d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della somma per le spese fissata da questo Tribunale.

Manda la Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico ministero;

Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'imprese, entro il giorno successivo al deposito, le relazioni periodiche della ricorrente relative alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa ex art. 161 co. 6 l.f..

Così deciso in Imperia in camera di consiglio il 10.7.2019.

Il Giudice Estensore

Dott. Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente

Dott.ssa Silvana Oronzo

